

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **483/1993** (ECLI:IT:COST:1993:483)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **GRANATA**

Camera di Consiglio del **17/11/1993**; Decisione del **22/12/1993**

Deposito del **30/12/1993**; Pubblicazione in G. U. **05/01/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20191**

Atti decisi:

N. 483

ORDINANZA 22-30 DICEMBRE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), promosso con ordinanza emessa l'8 febbraio 1993 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Caltanissetta sui ricorsi riuniti proposti da La Vaille Benito contro l'Ufficio provinciale I.V.A., iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 1993 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza dell'8 febbraio 1993 la commissione tributaria di 1 grado di Caltanissetta, adita con ricorso La Vaille Benito, sottoposto a procedura fallimentare, per l'annullamento dell'avviso di accertamento (e di irrogazione di sanzioni) dell'Ufficio provinciale I.V.A. - ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 113, comma 2, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non riconosce al fallito la capacità processuale alla proposizione del ricorso tributario per contestare la ricorrenza delle violazioni fiscali penalmente sanzionate;

che il ricorrente, in quanto già dichiarato fallito, ha perduto la capacità processuale attiva e passiva, in relazione ai rapporti di natura patrimoniale, mentre la legittimazione è esclusivamente riconosciuta al curatore del fallimento, con la sola eccezione, in favore del fallito, dell'intervento nel giudizio per le questioni da cui potrebbe conseguire un'imputazione di bancarotta (ex art. 43 cit.);

che tale limitata capacità processuale è però inidonea a consentire al medesimo fallito l'esercizio del diritto di difesa per la salvaguardia da altre sanzioni penali comminate per violazioni fiscali;

che il mancato riconoscimento di capacità processuale direttamente in capo al fallito può essere causa di gravi e pregiudizievoli effetti in ragione dell'eventuale successivo accertamento di responsabilità penale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che la pregiudiziale tributaria non opera più per i reati tributari commessi a partire dal 1 gennaio 1983 per l'intervenuta abrogazione (ad opera dell'art. 13 del d.-l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516) delle norme che la prevedevano; mentre per i reati commessi precedentemente questa Corte è intervenuta ripetutamente, ma settorialmente, con pronunce di dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. nn. 5/93, 258/91, 2/89, 247/83, 89/82 e 88/82) le quali hanno progressivamente ridotto l'ambito della residuale applicabilità dell'istituto;

che la Commissione rimettente non indica a quale epoca risalgano i fatti contestati al contribuente successivamente dichiarato fallito, né specifica di quali reati questi possa o debba rispondere, facendo genericamente riferimento al cit. d.l. n. 429/82, e alle violazioni delle prescrizioni in materia di I.V.A.;

che, al fine della rilevanza della questione di costituzionalità, la Commissione rimettente avrebbe dovuto motivare in ordine alla riconducibilità dei fatti addebitati al contribuente fallito in fattispecie di reato per le quali residualmente opera ancora, in regime transitorio, la pregiudiziale tributaria; riconducibilità che in realtà non è neppure prospettata non avendo la Commissione rimettente indicato di quali violazioni alla normativa dell'I.V.A. si tratti;

che la questione di costituzionalità è pertanto manifestamente inammissibile per difetto di (motivazione sulla) rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'artt. 24 e 113, comma 2, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Caltanissetta con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.